

ALL. 2 al REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E I RELATIVI CONTRATTI – NUOVO TESTO COMPRENSIVO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate IN ATTUAZIONE DELL' ART.36, COMMA 2, C), Cbis D.LGS. N.50/2016

Art.1 – Istituzione, oggetto, finalità e struttura dell'elenco

1. Presso la Stazione Unica appaltante – Comune di Pisa è istituito un Elenco di operatori economici dal quale eventualmente attingere per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c e cbis, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (nel prosieguo "Elenco"). Attraverso il presente elenco, possono essere selezionati In attuazione dell'art. 36 comma 2 lett. c e cbis, n. 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 350.000,00 e 15 operatori operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro. L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Pisa, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

2. Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, di un avviso pubblico contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa. L'Elenco degli operatori economici è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'affidamento di contratti pubblici. Nell'Elenco verranno iscritti gli operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure di affidamento e che ne faranno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dall'Avviso pubblico e relativi allegati a seguito dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'elenco secondo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6.

3.Gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell'Elenco; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente disciplinare. L'inclusione degli operatori nell'istituito Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori; il Comune di Pisa non è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti.

4. Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Di tali variazioni l'Ufficio Gare ne darà adeguata informazione sul sito internet nella sezione del Profilo Committente.

5. La gestione del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco istituito con il presente disciplinare è di competenza dell'Ufficio Gare del Comune di Pisa al quale spetta:

- La preparazione degli atti istruttori;
- Il controllo a campione dei requisiti di ammissione;
- La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;
- La redazione degli atti a rilevanza esterna.

L'utilizzo dell'elenco è di esclusiva competenza dei Dirigenti delle Direzioni competenti in materia di lavori pubblici, i quali possono operare attraverso i RUP appositamente abilitati alla scelta degli operatori nel rispetto del codice degli appalti e delle norme operative riportate nel presente disciplinare.

Art.2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata illimitata, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui al comma 2, all'art. 45 (operatori economici) e 49, del codice appalti, compatibilmente con le tipologie di lavori individuate al successivo art. 4 del presente disciplinare.

2. Nei casi in cui chiedano l'iscrizione strutture costituite da più soggetti costituiti nella forma del Consorzio stabile si precisa che il rappresentante legale del Consorzio stabile dovrà dichiarare:

- la forma in cui è costituito il Consorzio;
- quali società costituiscono il Consorzio;

Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le dichiarazioni previste).

In ordine alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali i requisiti richiesti devono essere posseduti almeno dal Consorzio nel suo complesso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 47c.2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Art.4 – Articolazione dell'elenco Lavori

1. L'elenco è suddiviso in due sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere speciali descritte nell'allegato 1.1) come di seguito indicato:

Elenco generale: Esecutori di lavori di importo pari o sopra la soglia degli euro 150.000,00 e sotto la soglia di 1.000.000,00 Requisiti SOA

Sezione lett. a) lavori di importo da 150.000,00-309.600,00;

Sezione lett.b) lavori di importo da 309.600,01-619.200,00;

Sezione lett. c) lavori di importo :619.200,01-inferiore a 1.000.000,00

Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco è articolato in categorie di specializzazione e in classi di importo.

Le categorie di opere generali e speciali e le classi di importo, sono quelle di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., e sono riportate nell' allegato 1.1. L'operatore economico indicherà, nella propria Domanda, a quale sezione, intende essere iscritto.

Art.5 – Domanda di iscrizione all'elenco

1.Le domande di iscrizione all'elenco devono essere presentate esclusivamente mediante registrazione al portale (in seguito denominato portale) indicato nell'avviso di istituzione dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente, pubblicato nel sito del Comune di Pisa nella sezione del profilo committente e rendendo le dichiarazioni necessarie per l'iscrizione all'elenco in formato elettronico e riprodotte sulla base dei moduli pubblicati unitamente al provvedimento che approva l'avviso pubblico.

2.Tale portale conterrà le istruzioni per la registrazione all'elenco operatori elettronico, che avverrà in forma telematica una volta approvata l'iscrizione dell'operatore da parte dell'Ufficio Gare.

3.L'eventuale presentazione delle domande con modalità diverse da quelle sopra indicate non verrà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione.

4.La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando il Modulo elettronico messo a disposizione sul portale ed allegato come facsimile all'Avviso pubblico di indizione della procedura di iscrizione degli operatori. Tale modello dovrà essere compilato esclusivamente accedendo al portale dedicata alla formazione e gestione dell'elenco operatori e dovrà essere:

- debitamente redatto in ogni sua parte, precisando le categorie di lavorazioni e le classi di importo per le quali chiedono di essere iscritti;

- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e accompagnato da copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.

Nell'istanza dovranno essere dichiarate le certificazioni eventualmente possedute.

5. Gli Elenchi sono aperti e non sono previsti oneri di iscrizione. Pertanto è sempre possibile presentare domanda di iscrizione.

6. All'atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art.3 devono essere già costituiti.

7. I soggetti di cui all'art.3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le sotto indicate limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 c.c..

8. La mancata compilazione delle parti obbligatorie dei moduli messi a disposizione, ovvero le parti relative ai dati identificativi dell'operatore economico e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale del presente disciplinare, comporterà il rigetto della stessa domanda.

9. La valutazione della domanda viene sospesa nel caso in cui la restante documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco sia:

- assente o compilata in modo non esaustivo o chiaro;
- non sia idonea a comprovare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema nelle categorie/classi per cui è stata presentata la domanda.

10. Nel caso di domanda incompleta il Comune di Pisa può richiedere agli operatori le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'Elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno integrate con la documentazione richiesta dal Comune di Pisa. Qualora la documentazione integrata non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

11. Il Comune di Pisa comunicherà esclusivamente tramite il portale l'avvenuta iscrizione od il rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

12. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

13. La verifica dei requisiti dichiarati viene effettuata annualmente su di un campione pari almeno al 10%

Art.6 – Requisiti generali e speciali per l'iscrizione all'elenco

1. Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'istanza in fase di registrazione al portale dovrà contenere la richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento dei lavori e contenere i dati idonei ad identificare il soggetto per il quale viene presentata l'istanza di iscrizione.

3. Il modulo contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, contenuta nella domanda di iscrizione e corredata dalla copia dei documenti di identità dovrà essere redatto indicando:

3.1 i seguenti Requisiti generali di partecipazione:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle per le quali si presenta domanda di iscrizione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 né in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

3.2 Requisiti speciali di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici resi ai sensi dell'art. 84 del codice appalti:

- per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 92, DPR 207/2010 in base alle categorie, classifiche e fasce di importo indicate in fase di istanza di iscrizione all'elenco tra quelle indicate al precedente articolo 4.

Ai sensi dell'Art. 63, comma 1, DPR 207/2010 "... 1. AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE,.... LE IMPRESE DEVONO POSSEDERE IL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE CONFORME ALLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI EN ISO 94.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, l'operatore dovrà inoltre produrre:

a) L'elenco contenente la descrizione sintetica dei lavori effettuati nel quinquennio precedente all'istanza di iscrizione all'elenco con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'appalto e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.

b) la dichiarazione di impegno a fornire entro i tempi richiesti dal Comune di Pisa, i lavori effettuati con buon esito dichiarati in fase di istanza qualora non reperibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) – la dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa entro 50 km dal Comune di Pisa entro e non oltre 10 giorni dall'approvazione della determinazione di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto unitamente alla dichiarazione di impegno ad avviare i lavori in ogni caso entro 10 giorni dalla stipula del contratto o, nei casi di urgenza dalla consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza.

TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E PERMANERE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI ISCRIZIONE AL RELATIVO ELENCO.

Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente disciplinare verranno esplicitate nell'Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Pisa.

Art.7 – Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, il Comune di Pisa abiliterà l'operatore economico; la pubblicazione del soggetto abilitato nell'elenco on line degli operatori economici oggetto del presente disciplinare costituisce l'unica modalità di approvazione.
2. Qualora la documentazione presentazione non sia risultata completa o esauriente, il Comune di Pisa potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.
3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta e sarà adottato un provvedimento di diniego motivato della stessa. L'esito negativo della domanda verrà comunicato all'interessato esclusivamente tramite il portale con recapito di avviso di messaggio alla pec indicata in fase di registrazione.
4. L'avviso che stabilisce le modalità di presentazione delle domande è approvato con determinazione dell'Ufficio Gare. Tale provvedimento è pubblicato sul sito web nella sezione profilo committente del Comune di Pisa; l'elenco degli operatori economici viene pubblicato con i nominativi degli operatori iscritti.
5. L'iscrizione all'elenco ha validità illimitata decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica ed il rispetto delle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti rispettivamente disciplinati ai successivi art. 10 e 11.

Art.8 – Modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori

1. L'elenco potrà essere utilizzato dai singoli RUP abilitati al portale (lato back office) da parte del Dirigente:
 - per l'individuazione di operatori economici cui affidare lavori delle categorie generali elencate nell'allegato 1 del presente disciplinare per importi complessivo pari o superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a € 1.000.000,00 (IVA esclusa);
2. Per le procedure negoziate il numero di operatori da invitare dovrà essere indicato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 purché superiore al numero minimo previsto dall'art. 36 del codice. Potranno in ogni caso essere indette procedure ordinarie ai sensi dell'art. 60 del codice o comunque aperte al mercato nelle quali non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
3. Una volta consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto secondo quanto previsto dal Dlgs n. 50/2016 e s.m.i, sulla base dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti adeguati all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di gara, in base a criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto in relazione al tipo di lavoro da affidare, e comunque nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di equa rotazione degli inviti; e

privilegiando gli operatori che risultino essere stati invitati un numero minore di volte, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Resta ferma la facoltà del RUP:

- di creare appositi elenchi mediante pubblicazione di specifiche manifestazioni di interesse al di fuori del presente elenco.

- di integrare l'elenco invitando operatori economici che svolgono attività analoghe, qualora non risultino iscritti negli elenchi un numero sufficiente di operatori tale da garantire il corretto svolgimento della gara;

4. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere all'invito, comporta lo scorrimento del turno di rotazione.

5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, intendendosi per procedure comunque aperte al mercato quelle in cui non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. LA ROTAZIONE DEGLI INVITI COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATA, VERRÀ APPLICATA DISTINTAMENTE IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI FASCE DI IMPORTO:

Fascia : 150.000,00-309.600,00;

Fascia : 309.600,01-619.200,00

Fascia: 619.200,01-inferiore a 1.000.000,00

7. Il principio di rotazione degli inviti si applica in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

8. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti in fase di utilizzo dell'elenco non è consentito invitare il medesimo operatore per l'affidamento immediatamente successivo, e comunque nel triennio successivo alla data dell'aggiudicazione, qualora i lavori siano della medesima categoria (prevalente) ed a prescindere dalla fascia di importo, se gli altri operatori iscritti alla medesima categoria non siano ancora stati invitati.

9. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente; costituiscono giustificazione idonee all'affidamento od il reinvito allo stesso:

- la particolare struttura del mercato;

- la riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, comprovato dall'esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

-la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

10. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tener conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

11. E' possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiori a 1.000,00.

12. A tutela dell'applicazione del principio di rotazione con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, è fatto divieto di:

- arbitrario frazionamenti degli importi rispetto a quelle stabilite nella tabella riportata al precedente comma 6;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

13. In caso di coinvolgimento di altri soggetti diversi dal destinatario dell'invito (es. Consorzi stabili) il contatore della rotazione sarà incrementato per ciascun partecipante.

Art.9 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. Il Comune di Pisa, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa.

2. Il Comune di Pisa potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

3. La riduzione, sospensione, l'annullamento e l'esclusione o cancellazione dall'elenco operatori economici per le motivazioni indicate nei precedenti commi è subordinata all'avvio del procedimento in conformità alla l. n. 241/90. Lo stesso sarà comunicato solo tramite il portale utilizzato in sede di registrazione e con recapito di avviso di presenza messaggi sul portale alla PEC dichiarata in fase di registrazione.

Art.10 – Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'elenco devono comunicare all'Ufficio Gare del Comune di Pisa tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'elenco stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il portale utilizzato per l'iscrizione, non oltre trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'iscrizione.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo alla sospensione dell'operatore dall'elenco di cui al precedente art. 9.

Art.11 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'elenco, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione, con le modalità previste dal precedente articolo 9 comma 3, se la dichiarazione non sarà pervenuta al Comune di Pisa entro il termine del 31/01 di ogni anno.

Art.12 – Forme di pubblicità e aggiornamento periodico

1.L'indizione della procedura di iscrizione nell'elenco del Comune di Pisa è resa nota mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione del profilo committente del comune di Pisa.La stessa rimane aperta con validità temporale e illimitata.

2. L'elenco degli operatori sarà pubblicato ed aggiornato periodicamente mediante la materiale pubblicazione dei nominativi dei nuovi operatori economici iscritti, almeno con cadenza annuale. Dell'avvenuto aggiornamento dell'elenco degli operatori sarà data comunicazione annualmente mediante pubblicazione annuale all'albo pretorio di apposito provvedimento ricognitivo della consistenza dell'elenco e delle relative variazioni in termini di nuove iscrizioni, aggiornamenti e sospensioni.

Art. 13 – Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei lavori potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.36, comma 2, lett. c)-cbis) del D.Lgs. n.50/2016. mediante procedura negoziata con consultazione rispettivamente, di almeno dieci e di quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti secondo quanto indicato al precedente articolo 8.

Art.14 – Discrezionalità del Comune di Pisa

1. E' inteso che l'iscrizione all'elenco degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte del Comune di Pisa a dar corso ad affidamenti di lavori per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.

2. Il Comune di Pisa in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all'elenco potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di affidamento, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'elenco possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'elenco alla quale è iscritto.

3. Resta altresì ferma la facoltà del Comune di Pisa di non ricorrere agli operatori iscritti all'elenco ovvero di ricorrervi parzialmente nei sotto indicati casi:

- quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco;
- qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, inviando o interpellando altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 16 Privacy

1. In conformità al GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente in materia, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Con l'iscrizione all'elenco l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

Allegato 1.1

ELENCO OPERATORI ECONOMICI: TABELLA PER SEZIONI

Esecutori di lavori di importo pari o superiore alla soglia degli euro 150.000,00 ed inferiori a euro 1.000.000,00 con qualificazione obbligatoria

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

OG 5: DIGHE

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

OS 2-B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
 OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
 OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
 OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
 OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
 OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
 OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
 OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
 OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
 OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
 OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
 OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
 OS 33: COPERTURE SPECIALI
 OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'
 OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

Classifiche per attestazione SOA
I° 258.000,00 per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00)
II° 516.000,00 per importi fino a 516.000,00 + il 20% (619.200,00)
III° 1.033.000,00 per importi fino a 1.033.000,00 + il 20% (1.239.600,00)
III° bis 1.500.000,00 per importi fino a 1.500.000,00 + il 20% (1.800.000,00)
IV° 2.582.000,00 per importi fino a 2.582.000,00 + il 20% (3.098.400,00)
IV° bis 3.500.000,00 per importi fino a 3.500.000,00 + il 20% (4.200.000,00)
V° 5.165.000,00 per importi fino a 5.165.000,00 + il 20% (6.198.000,00)
VI° 10.329.000,00 per importi fino a 10.329.000,00 + il 20% (12.394.800,00)
VII° 15.494.000,00 per importi fino a 15.494.000,00 + il 20% (18.592.000,00)
VIII° illimitata Illimitata, per importi oltre 15.494.000 - L'importo della classifica VIII, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.